



Determina n.112 del 4 settembre 2026.

OGGETTO: Provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
– Sig. _____ (C.F. _____) – Long List Esperti e Assistenti Tecnici
CIAPI – Profilo _____ – Istanza _____ Avvio del procedimento di recupero dei corrispettivi erogati.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Avviso del 13/01/2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, il CIAPI ha avviato una procedura di selezione per la costituzione di una Long List aperta di Esperti e Assistenti Tecnici, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.4 del richiamato Avviso pubblico disciplina i requisiti di ammissione, tra i quali con riferimento al profilo

il possesso di una laurea specialistica o magistrale indicata nel profilo di riferimento, pena l'esclusione;

- il medesimo articolo prevede espressamente che «tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino alla conclusione dell'eventuale contratto d'incarico», e che «l'accertamento della mancanza o il venir meno anche di uno dei requisiti di ammissione comporta, in ogni tempo, la risoluzione del contratto e la decadenza dall'incarico affidato»;
- il candidato _____, in sede di domanda di partecipazione alla Long List per il Profilo _____ ha reso dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di _____ in data _____
- a seguito di tale dichiarazione, il candidato è stato inserito utilmente nella Long List e gli è stato affidato un incarico retribuito, con corresponsione dei relativi corrispettivi;
- dalla documentazione di candidatura risulta che il punteggio attribuito è stato determinato anche sulla base dei titoli dichiarati e delle esperienze professionali esposte nella domanda.

Considerato che:

- nell'esercizio dei poteri di verifica di cui all'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, questa Amministrazione ha acquisito la certificazione della carriera universitaria del dichiarante, rilasciata dall'Università degli Studi di _____
- la predetta certificazione attesta che il Sig. _____ immatricolato nell'A.A. _____ al corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche (D.M. 509/1999, matricola _____) risulta decaduto ai sensi del regolamento didattico di ateneo, senza aver conseguito alcun titolo di laurea, né triennale né magistrale;
- la dichiarazione sostitutiva resa dal dichiarante è pertanto radicalmente non veritiera, in quanto il titolo di laurea attestato non esiste e non è mai stato conseguito;
- la falsità della dichiarazione riguarda un requisito essenziale di ammissione in quanto in assenza di essa, il dichiarante sarebbe stato escluso dalla procedura selettiva e non avrebbe potuto ricevere alcun incarico.

Dato atto che

- l'Amministrazione con PEC del 29/07/2025, prot.n.1971, ha formalmente comunicato l'avvio del procedimento, assegnando il termine per la presentazione di memorie, osservazioni e

documenti, e che tale termine è decorso senza deposito di controdeduzioni da parte dell'interessato, come risulta dagli atti del procedimento già richiamati.

Considerato che:

- ai sensi dell'art.75, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»; la medesima disposizione configura in capo all'Amministrazione un potere vincolato, che non ammette graduazioni né valutazioni discrezionali in ordine all'elemento soggettivo del dichiarante, come confermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (*ex multis*: Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n.6145; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; Cass. civ., sez. I, ord. n. 5067/2024);
- sussiste un diretto e inequivoco nesso causale tra la dichiarazione mendace e i benefici conseguiti: in assenza del requisito, l'inserimento nella Long List e il conseguente affidamento dell'incarico non sarebbero stati possibili;
- la circostanza che il contratto sia già stato eseguito e i corrispettivi erogati non preclude l'adozione del presente provvedimento né sana il difetto genetico del rapporto contrattuale: la dichiarazione mendace su un requisito essenziale di accesso determina la nullità originaria del contratto per violazione di norma imperativa (artt. 35 e 36, d.lgs. n.165/2001), come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le più recenti: Cass., sez. lav., n.32834/2025; Cass., sez. lav., n.22673/2020);
- dalla decadenza e conseguente nullità del contratto deriva, a carico del dichiarante, un'obbligazione restitutoria avente a oggetto i corrispettivi percepiti, a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., non essendovi titolo valido a giustificare la *solutio*;
- ai sensi dell'art.75, comma 1-bis, del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione mendace comporta altresì «la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza»;
- ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese nei confronti della Pubblica Amministrazione si considerano fatte a pubblico ufficiale e l'utilizzo di dichiarazioni non rispondenti a verità equivale a uso di atto falso; gli atti devono pertanto essere trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, anche ai fini della valutazione della fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. e devono essere altresì trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine al danno erariale.

Ritenuto pertanto

- che sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto per accertare la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in domanda;
- che, in conseguenza di tale accertamento, debba essere dichiarata la decadenza da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ivi compresi l'inserimento nella Long List e l'incarico successivamente conferito;
- che debba disporsi la cancellazione dalla Long List, in coerenza con le previsioni dell'Avviso relative all'incongruità tra dichiarato e accertato;
- che debba darsi atto della risoluzione del rapporto già instaurato, per difetto originario del requisito essenziale di accesso;
- che debba essere avviato il procedimento di recupero delle somme erogate, nei termini indicati dall'Ente nella bozza di determina, sul presupposto dell'intervenuta decadenza e della revoca dei benefici economici conseguenti alla dichiarazione mendace;
- che debba inoltre disporsi la trasmissione degli atti alle Autorità competenti per i profili ulteriori previsti dalla legge e già individuati nella determina predisposta.

Visti:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, artt. 71, 75 e 76;
- l'art.2033 c.c.;
- l'art.2126 c.c.;
- gli artt.35 e 36 del d.lgs. n.165/2001;
- l'art.316-ter c.p.;
- l'Avviso pubblico del CIAPI citato nelle premesse.

DETERMINA

1. È accertata la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dal sig. _____ in sede di domanda di partecipazione alla Long List del CIAPI (Profilo _____, con la quale il medesimo ha attestato il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di _____ titolo che non risulta mai essere stato conseguito.
2. Il sig. _____ decade, con effetto immediato, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ivi inclusi l'inserimento nella Long List del CIAPI e ogni incarico derivante.
3. Ai sensi dell'art.75, comma 1-bis, del D.P.R. n.445/2000, al sig. _____ è fatto divieto di accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni del CIAPI dalla data di adozione del presente provvedimento.
4. L'Ufficio Amministrativo è incaricato di provvedere al calcolo dei corrispettivi erogati al sig. _____ in esecuzione del contratto nullo e di avviare il procedimento di recupero delle somme indebitamente percepite, a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 c.c., con applicazione degli interessi di legge nelle misure e dalla decorrenza stabilite dalla norma.
5. Gli atti del presente procedimento sono trasmessi:
 - a) alla Procura della Repubblica territorialmente competente, ai sensi degli artt.76 del D.P.R. n.445/2000 e 331 c.p.p., per le valutazioni di competenza in ordine alle fattispecie penali rilevanti;
 - b) alla Procura regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di danno erariale.
6. Di notificare il presente provvedimento al sig. _____ C.F. _____ all'indirizzo PEC _____ risultante dagli atti di partecipazione alla procedura e, in subordine ovvero in caso di mancata consegna, presso la residenza in _____, nelle forme di legge.
7. Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Fabio Marino



